

# Liquidazione controllata con durata a geometria variabile

## Dopo la Consulta

Quando non sono probabili beni futuri prevale l'interesse a chiudere presto

**Fabio Cesare**

La sentenza 6/2024 della Corte costituzionale (si veda il Sole del 20 gennaio 2024) fissa un criterio di durata minima della liquidazione controllata a tre anni, non generalizzabile. Il provvedimento sembra delineare un termine inteso a intercettare beni sopravvenuti per le sole procedure con prospettive reddituali e solo se destinate all'esdebitazione.

Le liquidazioni prive di prospettive di esdebitazione e quelle senza attese reddituali future, per esempio le imprese minori e le start up innovative, potrebbero così essere chiuse in un lasso di tempo inferiore per assicurare il precetto dell'articolo 272 terzo comma Ccii che impone la ragionevole durata della procedura.

La Consulta ha ritenuto che la disciplina dell'articolo 142, comma 2, Ccii sui beni sopravvenuti esprima un criterio assimilabile al disposto dell'articolo 268, comma 4, lettera b), Ccii, che impone di destinare alla procedura tutti i redditi salvo «quanto occorre al mantenimento del debitore: dunque, anche i crediti esigibili nel tempo.

Simile lettura è compatibile con il dettato costituzionale e con l'articolo 2740 del Codice civile.

Secondo la Corte, il punto di equilibrio tra garanzia patrimoniale, esdebitazione e durata non irragionevole della procedura sta nel limite della durata triennale per l'acquisizione della quota di reddito eccedente le esigenze di sostentamento.

Tuttavia, in un altro passaggio argomentativo, si comprende che la durata minima del triennio in alcuni casi può e deve essere derogata.

Laddove non vi sia la possibilità di applicare l'esdebitazione, la chiusura della liquidazione non incide sulla garanzia dei creditori: pertanto non vi è ragione per

estendere al triennio la durata della procedura per apprendere beni sopravvenuti, poiché il ceto creditorio riprende la possibilità di azionare i propri crediti.

Se poi la durata della procedura è un contrappeso del sacrificio imposto dall'esdebitazione ai diritti dei creditori, allora laddove non vi siano redditi da acquisire, la durata può essere inferiore al limite fissato dall'articolo 282 terzo comma Ccii: prevale in tal caso l'obbligo di preservare la ragionevole durata della procedura e il principio di efficienza che permea l'intero codice.

Non sarebbe infatti conforme ai principi appena richiamati mantenere aperta la liquidazione controllata di una start up innovativa che non potrà incassare nulla nel tempo una volta terminata la liquidazione, oppure in presenza di debitori senza possibilità di acquisire quote di reddito futuro.

In presenza di particolari situazioni, pensionati a reddito non pignorabile, oppure lavoratori che non potranno verosimilmente mutare introiti nel triennio, dovrà prevalere il criterio di efficienza sulla durata minima: le probabilità di acquisire quote di crediti futuri non giustificerebbe l'estensione della durata anche in presenza di prospettive di esdebitazione.

A riguardo, la Consulta ha anche chiarito che le liquidazioni controllate non perseguono criteri di efficienza così da imporre la copertura delle spese di procedura e una durata sufficiente a regolare gli oneri in anteclasse.

E infatti per la Corte, la procedura minore è finalizzata a esitare il patrimonio del debitore a beneficio dei creditori concorsuali, e non a coprire le spese di funzionamento, esattamente come la liquidazione giudiziale. Ne consegue che la liquidazione controllate "inefficiente", cioè senza introiti nemmeno reddituali, sembra trovare una ulteriore conferma.

In conclusione la durata triennale minima va fissata solo per le procedure prive di beni con prospettive reddituali: le altre, incapienti o munite di asset da liquidare potranno durare indipendentemente dal triennio, anche dopo la pronuncia della Corte.